

STATUTO

ASSOCIAZIONE "SPAZIOACCA"

Art. 1 - Costituzione

È costituita una Associazione culturale denominata "SpazioAcca", retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia, nonché dalla normativa relativa alle associazioni di promozione sociale. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue scopo di lucro diretto o indiretto.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Quartu Sant'Elena alla via Mercadante n. 106.

La sede potrà essere modificata con delibera dell'Assemblea degli Associati.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopo sociale

A. L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, intende operare per la valorizzazione e promozione umana e sociale, in particolar modo, delle persone con disabilità e/o in situazione di difficoltà, tutelarne la dignità e migliorare la qualità della loro vita.

B. in particolare, per la realizzazione di tale scopo e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, SpazioAcca si propone:

- 1. di svolgere ogni attività in favore dei minori e degli adulti con disabilità e/o in situazione di difficoltà, al fine di rendere concreti ed effettivi i principi sanciti dalla Carta Costituzionale ed i diritti sanciti dalle leggi, battendosi contro ogni forma di emarginazione nella scuola e nella società;
- 2. di promuovere la dignità educativa della famiglia, in particolare quella con figli con disabilità e/o in situazione di difficoltà e favorire la collaborazione della stessa con gli operatori della scuola, dei servizi educativi e socio -

sanitari territoriali per la realizzazione di attività ed interventi in favore di una integrazione di qualità;

- 3. d'informare l'opinione pubblica sui vari problemi dei minori e degli adulti con disabilità e/o in situazione di difficoltà, promuovendo, organizzando e gestendo iniziative editoriali di sensibilizzazione ed informazione (congressi, convegni, conferenze, incontri di studio, seminari e tavole rotonde) ritenute utili alla realizzazione dello scopo sociale;

- 4. di organizzare e gestire interventi e servizi educativi, rieducativi e riabilitativi, attraverso:

- lo studio e la ricerca orientati alla riduzione o alla eliminazione delle cause della disabilità e del disagio sociale;

- l'erogazione di prestazioni a carattere pedagogico, psicoterapeutico, sanitario e di altre ad esse complementari;

- la formazione e l'aggiornamento di operatori dei settori educativo, sanitario e riabilitativo.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci,

- il Consiglio Direttivo,

- la Giunta Esecutiva,

- il Presidente,

- il Collegio dei Revisori dei Conti, quando nominato.

Compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione è previsto il rimborso delle spese, analiticamente documentate, sostenute dai Soci per attività a favore dell'Associazione stessa.

Art. 6 - Associati

Nell'Associazione si distinguono i Soci fondatori, i Soci ordinari ed i Soci onorari. Sono Soci fondatori quelli che hanno preso parte all'Atto Costitutivo; sono Soci ordinari quelli che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo che

decide inappellabilmente; sono Soci onorari quelli che il Consiglio si pregerà di ammettere per particolari servizi da loro resi all'Associazione.

Art. 7 - Requisiti per l'ammissione

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione oltre ai Soci fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo, in particolar modo i genitori con figli con disabilità, gli operatori scolastici e dei servizi socio - educativo - sanitari del territorio.

Diventano Soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo. I Soci (ad eccezione di quelli onorari) sono tenuti al pagamento di una quota annua.

Art. 8 - Modalità dell'ammissione

Per essere ammesso all'Associazione bisogna presentare domanda su apposito modulo secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Ogni domanda di associazione deve contenere oltre alla firma del richiedente, anche la firma di presentazione di almeno un altro Socio.

Sull'ammissione a Socio il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazioni.

Art.8 bis - Diritti e doveri dei soci

I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

I Soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione.

Il Socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art.9 - Quote associative

Ogni Socio è tenuto a versare la quota annua nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può altresì stabilire somme aggiuntive da versare in relazione a particolari eventi organizzati dall'Associazione stessa.

La quota non può formare oggetto di trasferimento per atto inter vivos e la stessa non può essere rivalutata.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o morosità.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde inoltre nel caso in cui il Socio commetta azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati decide sulla esclusione del Socio con le stesse modalità indicate per l'ammissione.

Il Socio escluso o recedente non ha diritto al rimborso della quota pagata.

Art. 11 - Assemblea dei Soci

Alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci, quale che sia la categoria a cui appartengono, che abbiano superato il diciottesimo anno di età e che siano in regola con il

pagamento della quota sociale.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. E' facoltà di ogni Socio farsi rappresentare per delega scritta. Ma nessun Socio può ricevere più di tre deleghe.

La partecipazione alla vita associativa per sua natura non può essere temporanea.

L'Assemblea può essere svolta anche in via telematica.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora lo ritenga opportuno;
- approva il Rendiconto economico e finanziario;
- approva i Regolamenti emessi dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera su tutto quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei Soci, trascorso un giorno dalla data indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione l'Assemblea delibera con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, in seduta ordinaria, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante avviso

contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, su decisione del Consiglio Direttivo, può avvenire con una delle seguenti modalità alternative:

- affissione presso la sede sociale;
- pubblicazione sul sito internet dell'Associazione;
- a mezzo posta elettronica con ricevuta di ritorno;
- a mezzo fax;
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 7 (sette) giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma o per posta elettronica con ricevuta di ritorno.

L'Assemblea può altresì essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli associati.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto Verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri nominati dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea stessa designa il Presidente fra i Consiglieri nominati.

Il Consiglio dura in carica tre anni. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio, ha, fra l'altro, la facoltà di nominare e revocare consulenti, dirigenti, impiegati e salariati, da

impiegare nello svolgimento delle attività e servizi dell'Associazione, determinando le mansioni e le facoltà, la durata, le modalità e i compensi.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione tecnica di Enti ed Istituzioni specializzate; ha inoltre la facoltà di creare, allorché lo riterrà necessario, comitati tecnici, a far parte dei quali saranno chiamate persone particolarmente competenti, scelte anche fra i non Soci. I componenti di detti comitati avranno solamente voto consultivo.

Il Consiglio avrà facoltà di emettere un Regolamento per l'attività dell'Associazione, ovvero più Regolamenti per singoli settori di attività. Tali Regolamenti dovranno essere successivamente approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri da uno a due Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. La carica di Segretario è cumulabile con quella di Tesoriere.

Le riunioni del Consiglio si ritengono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri; le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci secondo le medesime modalità previste per l'Assemblea dei Soci, lo stesso si riunisce ogni qualvolta sia necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine alla bozza del rendiconto economico e finanziario e all'ammontare delle quote sociali.

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

Se un componente del Consiglio cessa di farne parte, può essere sostituito da un altro Socio fondatore o ordinario, nominato dal Consiglio stesso sino a quando non si riunisca l'Assemblea ordinaria per la nomina delle cariche sociali.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, da uno tra i Vice Presidenti e da un Consigliere.

Essa ha il compito di sovrintendere all'attività dell'Associazione e dei Servizi dalla stessa istituiti, di esercitare per sua delega, ogni potere conferitogli dal Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci secondo le medesime modalità previste per l'Assemblea dei Soci e per il Consiglio Direttivo, la stessa si riunisce ogni qualvolta sia necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta legalmente di fronte a terzi, anche in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e ne presiede le riunioni. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente da lui stesso incaricato.

Il Presidente potrà delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Egli viene eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 15 - Organi di Controllo

L'Assemblea ordinaria, così come indicato all'articolo 11 del presente Statuto, può nominare, qualora lo ritenga opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Quando nominato, il Collegio dei Revisori di Conti sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti dall'Assemblea degli associati anche tra i non Soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori di Conti ha il compito di accertare la regolare tenuta delle contabilità sociale e ha potere di controllo sulla documentazione contabile dell'Associazione spettando ad esso le funzioni di controllo contabile.

Alla fine di ciascun esercizio, il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a redigere apposita relazione.

Art. 16 - Esercizio sociale

L'Associazione chiude l'esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposta dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione i dieci giorni che precedono l'assemblea, convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti i Soci.

Art. 17 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi degli associati;
- da contributi e sovvenzioni, donazioni, erogazioni e lasciti di qualsiasi natura, da parte di cittadini italiani e stranieri, altre associazioni o società, organismi internazionali, enti e istituzioni pubbliche o private;
- da ogni bene mobile e immobile che diverrà di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dalle entrate, proventi e avanzi derivanti da attività lucrative di carattere marginale eventualmente svolte.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 18 - Libri Sociali e Registri Contabili

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro dell'inventario.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 11 del presente Statuto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.